

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 30/C

N. 31/C

N. 32/C

(2003-2004)

Riunioni del

5 febbraio 2004

9 febbraio 2004

16 febbraio 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 2004

- 1 - APPELLO DEL CALCIATORE GARBINI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)

- 2 - APPELLO DEL CALCIATORE CATENA GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)

- 3 - APPELLO U.P. PETRIANA AVVERSO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. PICA ROBERTO A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)

- 4 - APPELLO DEL CALCIATORE RINALDIN RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)

L'arbitro della gara Petriana/Mameli Spinaceto, disputata per il Campionato Provinciale Juniores di Roma riferiva nel suo rapporto dei numerosi atti di violenza commessi dai calciatori della U.P. Petriana ai suoi danni dopo che al 27° del 2° tempo aveva decretato un calcio di rigore in favore della squadra avversaria. Ben sei calciatori della U.P. Petriana accerchiavano il direttore di gara, bloccandolo contro la rete di recinzione del campo e colpendolo con pugni e sputi. Gli atti di violenza commessi dai predetti calciatori erano di tale gravità che il direttore di gara, dopo avere sospeso la gara in quanto avvertiva capogiri, dolori all'orecchio destro e al torace, si recava in ospedale per cure e veniva dimesso con la diagnosi di "infrazione alla costa destra e acufeni all'orecchio sinistro" e con prognosi di quindici giorni, salvo complicazioni.

Quanto sopra nell'assoluta indifferenza dei dirigenti delle due società che non intervenivano a contrastare il comportamento dei propri calciatori contravvenendo così al disposto di cui all'art. 65 delle N.O.I.F.

Tra gli assalitori individuati dal direttore di gara nel referto si segnalavano, in particolare modo, il calciatore Ruggiero Rinaldin, responsabile di avere violentemente spinto il direttore di gara contro la rete di recinzione del campo e di avercelo trattenuto ponendogli le mani sul petto per bloccarne i movimenti, il calciatore Gian Marco Catena, che aveva colpito l'arbitro con un forte pugno al torace e con una manciata di terra al volto, e il calciatore Alessio Garbini che aveva sferrato un pugno al torace del direttore di gara e gli aveva sputato contro colpendolo alla divisa.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma, letto il referto arbitrale, tra altre numerose sanzioni, irrogava, per quanto interessa la presente decisione, alla U.P.

Petriana, oltre alla perdita della gara e ad un'ammenda di Euro 3000, la punizione sportiva della esclusione dal campionato di competenza, al calciatore Ruggiero Rinaldin la squalifica fino al 30.6.2007, ai calciatori Gian Marco Catena ed Alessio Garbini la squalifica fino al 23.10.2008 con la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio (Com. Uff. n. 8/B del 23 ottobre 2003).

La pronuncia, impugnata da tutti i soggetti sanzionati, veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 35 del 4 dicembre 2003).

Propongono separati appelli la U.P. Petriana e i predetti calciatori.

Gli appelli riguardano la stessa fattispecie concreta e pertanto possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione.

La U.P. Petriana lamenta la sproporzione tra i fatti verificatisi e le sanzioni irrogate, prospettando anche come l'intervento del dirigente Sig. Pica avrebbe impedito ulteriori conseguenze dannose per il direttore di gara. La società appellante prospetta inoltre gli effetti negativi sui giovani calciatori derivanti dall'esclusione della loro squadra dal campionato.

I calciatori, a loro volta, censurano la decisione appellata per difetto di motivazione e per la ricostruzione dei fatti fondata esclusivamente sulle notazioni arbitrali.

L'appello della U.P. Petriana non è fondato.

La estrema gravità dei fatti, emergente anche dalla sola sintetica descrizione di quelli riferiti ai calciatori che hanno proposto il reclamo, e l'omissivo comportamento dei dirigenti sottolineato dal direttore di gara, che non ha escluso da tale comportamento il Sig. Pica, escludono che la sanzione irrogata alla società possa ritenersi eccessiva.

Nel referto, il direttore di gara, riferisce anche di avere dovuto compiere tutto il tragitto, da un estremo all'altro dell'area di rigore, passando dietro la porta, sotto i colpi dei calciatori.

I dirigenti presenti si sono assolutamente disinteressati di quanto accadeva (sanzioni sono state irrogate anche ai dirigenti dell'altra società), lasciando che i calciatori potessero accerchiare e percuotere il direttore di gara.

Le sanzioni irrogate alla U.P. Petriana devono quindi essere confermate.

Non sono condivisibili neppure le doglianze dei calciatori. Innanzitutto, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento calcistico quello che attribuisce ai referti degli ufficiali di gara il carattere di prova privilegiata in ordine ai fatti di rilievo disciplinare. La ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, inoltre, giustifica ampiamente l'adozione di sanzioni a carico dei calciatori. Vi è piuttosto da rilevare che sono effettivamente eccessive le sanzioni poste a carico dei calciatori, in relazione ai principi retributivi ordinariamente seguiti da questa Commissione per fatti di identica natura.

Si ritiene, pertanto, più aderenti a tali principi ridurre le squalifiche irrogate ai calciatori fissandole per il calciatore Rinaldin al 30.6.2005, per i calciatori Catena e Garbini al 31.12.2005.

La tassa di reclamo versata dalla U.P. Petriana va incamerata. Va restituita, invece, la tassa versata dai calciatori.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli dei calciatori Garbini Alessio, Catena Gianmarco, dell'U.P. Petriana di Roma e del calciatore Rinaldin Ruggiero, accoglie parzialmente i reclami di Garbini e Catena riducendo la sanzione al 31.12.2005, respinge l'appello dell'U.P. Petriana di Roma come sopra proposto e accoglie parzialmente il reclamo del calciatore Rinaldin riducendo la sanzione al 30.6.2005. Si ordina di incamerare la tassa dell'U.P. Petriana e si dispone la restituzione delle tasse versate dai calciatori Garbini, Catena e Rinaldin.

5 - APPELLO DELLA A.C. LAZIO CLUB SONNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAZIO CLUB SONNINO/SAN FRANCESCO LATINA DEL 29.11.2003 A SE-

GUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL'ART. 40.9 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003)

La Società Lazio Club Sonnino ha presentato ricorso alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 40 del 18 dicembre 2003, con la quale veniva comminata alla suddetta società la punizione sportiva della perdita della gara contro il San Francesco Latina del 29.11.2003.

Il ricorso risulta sottoscritto dal Presidente della Società Stamegna Saverio che, con la stessa delibera della Commissione Disciplinare, risulta inibito fino al 28 febbraio 2004. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14 n. 1 lettera e) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.C. Lazio Club Sonnino di Sonnino (Latina) ai sensi dell'art. 14 n. 1 lett. e) C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito; e lo respinge per la parte inerente alla sanzione dell'inibizione inflitta fino al 28.2.2004 al Presidente Stamegna Saverio. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. ORTIGARA GRIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. NORDAUTO VIRTUS/ORTIGARA GRIGNO DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)

Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Ortigara Grigno ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento (C.U. n. 27 del 18 dicembre 2003) che, confermando la decisione del Giudice Sportivo, ha disposto la ripetizione della gara U.S. Nordauto Virtus/U.S. Ortigara Grigno del 2.11.2003. La gara, infatti, era stata sospesa dal direttore di gara al 47° del secondo tempo (erano stati dati 4 minuti di recupero) allorché la ricorrente era in vantaggio con il punteggio di 1 a 0.

La U.S. Ortigara Grigno, contesta la decisione di ripetere la gara (ripetizione peraltro già effettuata in data 3.12.2003 e vinta dalla ricorrente con il punteggio di 2 a 1) in quanto la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto omologare il risultato conseguito sul campo (l'arbitro aveva posto fine alla partita con il rituale triplice fischio) ovvero, in subordine, applicare alla U.S. Nordauto Virtus la sanzione sportiva della perdita della gara posto che la stessa era stata sospesa per l'aggressione subita sugli spalti dal genitore dell'arbitro ad opera di alcuni tifosi della U.S. Nordauto Virtus.

Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Ed invero la delibera impugnata non merita alcuna censura atteso che il referto del direttore di gara riferisce testualmente "non sono stato più in grado di proseguire la gara in quanto mi ero accorto che 4-5 tifosi della U.S. Nordauto Virtus, presenti sugli spalti stavano picchiando mio padre". Non essendo stata portata a termine la gara correttamente la Commissione Disciplinare ha disposto la ripetizione dell'incontro. È appena il caso di aggiungere che la sanzione sportiva della perdita della gara richiesta dalla ricorrente per fatti addebitabili ai tifosi della U.S. Nordauto Virtus non può trovare applicazione nel caso in esame posto che quanto avvenuto sugli spalti e che ha determinato la strana decisione del direttore di gara non è in alcun modo riconducibile a quanto previsto dall'art. 9 - 1° comma ovvero dall'art. 12 - 1° comma C.G.S. che si riferiscono ad ipotesi completamente diverse da quelle del caso di specie.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Ortigara Grigno di Grigno (Trento). Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL TIME OUT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIME OUT/VALTOURNENCHE DELL'1.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)

La Società Time Out ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta pubblicata sul C.U. del 18 dicembre 2003 con la quale, in accoglimento del ricorso della Società Valtournenche veniva inflitta la sanzione della perdita della gara di calcio a cinque con il risultato con 0-6, disputata l'1.12.2003, per posizione irregolare del calciatore Ventura Marco.

Il ricorso della Time Out non può essere accolto in quanto risulta accertato che il suindicato calciatore Ventura Marco era stato squalificato per una gara come da C.U. del 27.11.2003. In applicazione dell'art. 14 C.G.S. il suddetto giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla pubblicazione del comunicato e quindi in quella disputata l'1.12.2003 fra la Time Out e la Valtournenche. Dall'esame degli atti ufficiali di gara, risulta invece che il calciatore stesso è stato inserito nella distinta di gara con il n. 6 in violazione dell'art. 17 comma 3 C.G.S..

Nessuna rilevanza possono quindi avere le argomentazioni poste a base del ricorso, peraltro prive di qualsiasi elemento probatorio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Time Out di Torino ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA U.S. PRO ASSORO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORIA CALCETTO/VIAGRANDE CALCIO A CINQUE DEL 23.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 31.12.2003)

Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Pro Assoro Calcio a Cinque Femminile ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 32 del 30 dicembre 2003) che ha inflitto alla Società Vittoria Calcetto l'ammenda di euro 250,00 e alla calciatrice Ricupero Valeria una "ulteriore giornata di squalifica". Tale decisione veniva adottata a seguito della accertata circostanza che la suddetta calciatrice aveva partecipato alla gara A.S. Vittoria Calcetto/Via Grande Calcio a Cinque del 23.11.2003 nonostante fosse stata squalificata per una giornata per fatti avvenuti nella precedente gara del 16.11.2003 Pro Assoro/Vittoria Calcetto (Comunicato Regionale n. 15 del 19 novembre 2003).

Assume la Pro Assoro che la Commissione Disciplinare per la irregolare partecipazione della calciatrice Ricupero Valeria alla gara Vittoria Calcetto/Via Grande Calcio a Cinque del 23.11.2003 avrebbe dovuto infliggere alla A.S. Vittoria Calcetto, la sanzione sportiva della perdita della gara così come previsto dall'articolo 12, 5° comma, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente possibilità della U.S. Pro Assoro di partecipare alla finale di Coppa Italia disputata il 28.12.2003, finale cui invece ha partecipato la A.S. Vittoria Calcetto.

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della U.S. Pro Assoro.

L'art. 29 comma 1 C.G.S. infatti prevede la possibilità di proporre reclamo solo per coloro che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un "interesse diretto" al reclamo stesso. Nel caso di specie solo la società Via Grande Calcio a Cinque che ha disputato la gara con la A.S. Vittoria Calcetto può legittimamente lamentare l'eventuale irregolare impiego della calciatrice Ricupero Valeria nella suddetta partita in quanto unica titolare di quell'interesse diretto richiesto dalla normativa richiamata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pro Assoro Calcio a Cinque di Assoro (Enna), ai sensi dell'art. 29.1 C.G.S., per difetto di legittimazione della società appellante. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. OLIMPIA LAZISE AVVERSO L'AMMENDA DI € 258,00 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA ALL'ALLENATORE TAGLIONI FAUSTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 23 del 3.12.2003)

Con atto d'appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la A.S. Olimpia Lazise ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto il 3.12.2003.

Il provvedimento in esame, oggetto della impugnazione, ha respinto il ricorso, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.R.U. del 5.11.2003, inflisse le sanzioni, sopra specificate, dell'ammenda di € 258,00 alla società appellante e la squalifica fino al 30.6.2006 all'allenatore Taglioni Fausto.

La Commissione Disciplinare, altresì, ha disposto l'addebito della tassa reclamo non versata.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita *"come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate"*.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l'Olimpia Lazise ha, con l'atto di appello, pedissequamente riproposto - esclusivamente in fatto - le medesime doglianze sottoposte alla Commissione Disciplinare e da quest'ultima con esaustiva motivazione integralmente valutate e disattese.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Olimpia Lazise di Lazise (Verona), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché valuti la circostanza relativa alla denuncia-querela sporta dal tesserato Taglioni Fausto nei confronti del direttore di gara. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL PRO PONTECAGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SALZANO VINCENZO FINO AL 28.2.2004 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS GRIFONI/BERTONI PRO PONTECAGNANO DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 18.12.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con decisione pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003, confermava al calciatore Salzano Vincenzo della Pro Pontecagnano la sanzione (inflittagli dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato) della squalifica, fino al 28.2.2004, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e del direttore della gara Virtus Grifoni/Pro Pontecagnano del 29.11.2003.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la Pro Pontecagnano, prospettando una serie di motivi in fatto.

Preliminarmente, va osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di terzo grado di giudizio che investe questioni di mero fatto.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pro Pontecagnano Calcio di Pontecagnano (Salerno), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURRO/F.C. MARSICO 2002 DEL 26.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 32 del 20.11.2003)

Con ricorso del 3.11.2003 il F.C. Marsico 2002 ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata rilevando che nella gara disputata in data 26.10.2003 la società Montemurro avrebbe utilizzato il calciatore Antonio Terenzio Lobosco in posizione irregolare, poiché "giovane" non in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal competente Comitato Regionale, a norma dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F., per la partecipazione ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 20 novembre 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo del F.C. Marsico 2002, rilevando l'irregolarità della posizione del calciatore Lobosco ed infliggendo a questi la squalifica sino al 31.12.2003 ed alla società Montemurro la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Con atto del 22.12.2003, prot. Segr./CT/MC/mde/2468, il Presidente della L.N.D. ha proposto appello avverso tale deliberazione rilevando che il calciatore Lobosco, pur inserito nella distinta dei calciatori del F.C. Montemurro, non sarebbe stato mai utilizzato nel corso della gara de qua, chiedendo pertanto l'annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare ed il ripristino del risultato della gara conseguito sul campo.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Osserva infatti questa Commissione che dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente il calciatore Lobosco, pur inserito in distinta per la gara in oggetto, non è mai stato effettivamente schierato in campo dal F.C. Montemurro; tale circostanza - alla luce del disposto dell'art. 12, comma 5, ultima parte C.G.S., secondo cui "la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa" - rende superflua ogni indagine in ordine alla regolarità della posizione del medesimo calciatore ed impone l'annullamento dell'appellata deliberazione della Commissione Disciplinare ed il conseguente ripristino del risultato della gara ottenuto sul campo F.C. Montemurro 3/Marsico 2000 2.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 conseguito in campo nella gara sopra indicata.

12 - RECLAMO DELL'A.C. ANCHIONE S.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCHIONE/PISA SPORTING CLUB DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 30.12.2003)

Con reclamo del 5.12.2003 il Pisa Sporting Club ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana richiedendo a carico dell'A.C. Anchione l'irrogazione della sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara disputata fra tali società in data 30.11.2003, in quanto quest'ultima avrebbe utilizzato in tale gara il calciatore Alexander Ivan Dos Santos in posizione irregolare, non avendo lo stesso scontato la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo in relazione ad una gara di Coppa Italia disputata con la precedente società di appartenenza.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del 30 dicembre 2003, ha accolto il proposto reclamo, per l'effetto infliggendo all'A.C. Anchione la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 3. Secondo la prospettazione fornita dal suddetto Organo di giustizia sportiva - accertato che al calciatore Dos Santos erano state inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana (C.U.

n. 12 del 25 settembre 2003) quattro giornate di squalifica in relazione alla gara di Coppa Italia dallo stesso disputata in data 21.9.2003 con la società Villa Basilica, che disputa il Campionato di Promozione, e che successivamente il calciatore stesso è stato trasferito (nel mese di novembre 2003) all'A.C. Anchione, che milita nel Campionato di Prima Categoria - troverebbe applicazione nella fattispecie il disposto dell'art. 17, comma 6, C.G.S., secondo il quale i calciatori trasferiti nel corso della stagione sportiva devono scontare le squalifiche loro irrogate in relazione a partite disputate con la vecchia società nelle "giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza".

Con atto del 31.12.2003 l'A.C. Anchione ha proposto avanti a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, censurandola per avere travisato ed erroneamente applicato le previsioni in materia del Codice di Giustizia Sportiva.

Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento.

L'impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere condivisa, in particolare laddove reputa che il citato comma 6 dell'art. 17 C.G.S., nel derogare alla regola sancita dal comma 3 della medesima norma (secondo la quale il calciatore sconta la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento sanzionatorio), deroghi pure, per i calciatori trasferiti in corso di stagione sportiva, al principio di specificità delle sanzioni, in applicazione del quale, a norma del comma 10.1 dell'art. 14 C.G.S., le squalifiche inflitte in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella medesima competizione, eventualmente (qualora non sia possibile nella stagione sportiva in cui sono state irrogate) nella o nelle stagioni sportive successive.

In realtà, secondo il costante orientamento di questa Commissione d'Appello, la previsione dell'art. 17, comma 6, C.G.S. fa salva, anche testualmente, la distinzione ricavabile dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e quindi non deroga affatto, ma anzi rafforza, il generale principio della specificità delle sanzioni, solo derogando alla regola secondo la quale la sanzione va scontata nelle gare della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, comma 3, C.G.S.) per l'ipotesi di residui di sanzioni disciplinari da scontare, in caso di trasferimento al termine o nel corso della stagione sportiva, con la nuova società di appartenenza.

Il calciatore Dos Santos, quindi, dovrà scontare la squalifica inflittagli in relazione ad una gara di Coppa Italia nelle prime gare di tale competizione che verranno disputate dalla società di appartenenza, con la conseguenza che la sua posizione nella gara di campionato *de qua* è da ritenersi del tutto regolare.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Anchione S.B. di Ponte Buggianese (Pistoia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Si ordina restituire la tassa versata.

13 - APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROSSI MICHELE IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D - Riunione del 21.12.2003)

Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Foligno Calcio ha impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Tesseramenti il 21.12.2003 (Com. Uff. n. 12/D) in virtù del quale è stato dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Rossi Michele in favore della predetta società (cartellino n. 533905 emesso il 28.7.2003 dal Comitato Regionale Umbro S.G.S.).

Contestualmente, la Commissione Tesseramenti ha, altresì, disposto il deferimento alla competente Commissione Disciplinare dello stesso Rossi Michele, del Presidente e

della società Foligno Calcio s.r.l. per violazione dell'art. 8.9 C.G.S., essendo rimasta accertata la violazione delle disposizioni in materia di tesseramenti.

Con l'atto di appello, inoltrato a questa C.A.F., il Foligno Calcio ed il suo Presidente chiedono il *"completo proscioglimento... dalle violazioni per le quali sono stati deferiti a codesta Commissione Federale"*.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento.

Al riguardo, va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione.

È appena il caso di aggiungere che, dopo l'apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all'esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DELL'A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL'ALLENATORE ALESSANDRO RENICA FINO ALL'11.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 86 del 22.1.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 gennaio 2004, confermava all'allenatore Renica Alessandro dell'A.C. Chioggia, la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, della squalifica fino all'11.2.2004, per avere pronunciato nel corso della gara A.C. Chioggia/Real Montecchio del 4.1.2004, frasi offensive della reputazione del direttore di gara.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l'A.C. Chioggia, articolando una serie di motivi in fatto.

Preliminarmente, va osservato che l'appello è inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di terzo grado di giudizio, che investe questioni di mero fatto.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C. Chioggia Sottomarina di Chioggia (Venezia), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/C - RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2004

1 - APPELLO DEL CALCIATORE KALLON MOHAMED AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI OTTO A DECORRERE DAL 23.10.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell'8.1.2004)

2 - APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI OTTO, INFLITTA AL CALCIATORE MOHAMED KALLON A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell'8.1.2004)

1. Con atto n. 150/03, in data 9 dicembre 2003, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Mohamed Kallon, di nazionalità della Sierra Leone e tesserato per la società Internazionale F.C. Milano S.p.A., il quale era risultato positivo, per presenza di metaboliti del nandrolone - norandrosterone (NA) e noreticolanalone (NE) - sostanza questa compresa nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping diramato dal CIO per l'anno 2003 (classe 1 C, steroidi anabolizzanti), in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 27 settembre 2003, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Udinese/Inter, valida per il Campionato italiano di calcio di massima serie.

La positività riscontrata trovava conferma nell'esito delle analisi di revisione, richieste dal calciatore e svoltesi in data 13 novembre 2003 presso lo stesso Laboratorio analisi antidoping, pur a fronte di concentrazioni di NA e NE risultate lievemente inferiori rispetto a quelle emerse in sede di prime analisi.

I valori dei metaboliti del nandrolone nella specie rinvenuti risultavano comunque piuttosto alti, anche dopo la correzione in diminuzione dei valori di concentrazione in relazione alla maggiore densità specifica dell'urina dell'atleta, connessa al normale fenomeno di disidratazione per l'intensa attività fisica. Come è noto la soglia di positività CIO per il norandrosterone (che, va ricordato, in piccole concentrazioni può derivare da produzione per via endogena) è pari a 2,0 ng/ml per un'urina di densità 1,020, mentre per l'altro metabolita, noreticolanalone, non è prevista alcuna soglia di compatibilità. Orbene il valore di NA risultava circa 9 volte superiore la soglia CIO.

Come previsto dalla normativa antidoping, la Commissione Disciplinare, con provvedimento del 23 ottobre 2003 (C.U. n. 111), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

2. Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni quattro, pari al minimo edittale previsto dall'art. 13, comma 2, lett. b), punto III, del Regolamento antidoping allora vigente, attesa l'assunzione intenzionale di sostanze dopanti, provata in via presuntiva.

In sede di dibattimento dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P., la richiesta sanzionatoria dell'Ufficio requirente specializzato veniva ridotta a mesi sedici, ritenuta l'applicabilità dell'"attenuante" (*rectius* potere modificativo della sanzione edittale minima biennale) di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), punto III, del Regolamento antidoping anche all'ipotesi di doping intenzionale.

3. La Commissione Disciplinare, con la pronunzia avversata, deliberava, da parte sua, di infliggere al calciatore la sanzione della sospensione dall'attività per mesi otto a far tempo dal 23 ottobre 2003.

4. Hanno interposto appello avverso la prefata pronunzia sia il calciatore che la Procura Antidoping del C.O.N.I..

Il primo, condividendo la posizione della Commissione Disciplinare, nella parte in cui ha comunque escluso l'ipotesi di "doping intenzionale" prospettata dall'accusa, ha ritenuto nondimeno censurabile la decisione di primo grado laddove non è pervenuta al proscioglimento dell'atleta ed ha comunque richiesto, in via subordinata, una più congrua e lieve commisurazione della sanzione irrogata, deducendo, anzitutto, la violazione delle garanzie procedurali stabilite dal Regolamento, con riferimento agli adempimenti conseguenti ai casi di positività ed alla procedura di prelievo, e non mancando, al riguardo, di reclamare sulla mancata verifica del DNA e del profilo ormonale. Nel merito ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Regolamento antidoping, insistendo sul profilo dell'assenza di consapevolezza nella pretesa assunzione di nandrolone e comunque sull'assoluta occasionabilità del fatto.

L'atleta ha richiamato anche, a suo pro, le nuove disposizioni regolamentari antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004.

L'Ufficio della Procura Antidoping, a sua volta, ha proposto appello, lamentando che il primo giudice non ha tratto le dovute conclusioni in ordine all'elemento psicologico esistente alla base della condotta incriminata quando ha affermato essere non sufficientemente provata l'intenzionalità del comportamento posto in essere dall'atleta in violazione della normativa antidoping, pervenendo, così, ad un'indebita riduzione del *quantum* della sanzione da comminare in relazione al tipo di violazione accertata.

5. In ordine ai due reclami in epigrafe, che debbono essere riuniti risultando evidenti le ragioni di connessione di ordine soggettivo e oggettivo e perché in ogni caso proposti avverso la medesima decisione, può essere pronunziato responso di accoglimento solo per il primo (calciatore), e parzialmente.

Il reclamo del Kallon, rivolto avverso la decisione della Commissione Disciplinare, che, pur ritenuta condivisibile nella parte in cui esclude l'ipotesi di "doping intenzionale", è censurata laddove non perviene al proscioglimento dell'atleta, nonché, in via subordinata, circa la commisurazione della sanzione irrogata, antepone ai profili di merito varie deduzioni di ordine rituale, relativamente alla procedura di prelievo, le quali però sono prive della necessaria consistenza.

6. Tali doglianze, infatti, che occupano i primi quattro motivi di censura, non risultano fondate e accoglibili, in punto di fatto e di diritto, per le ragioni sinteticamente esposte nella decisione di prime cure, cui sostanzialmente si fa rinvio, non essendo emersa alcuna illegittima limitazione dei poteri del consulente di parte, né invero una rilevante violazione delle garanzie procedurali della filiera di custodia del campione prelevato.

Va, del resto, osservato che nell'ambito della disciplina degli adempimenti conseguenti ai casi di positività, di cui all'art. 10 del Regolamento antidoping, il diritto dell'atleta, e del perito di parte, di assistere alle analisi di revisione, sancito dal comma 5 della citata disposizione, non può essere interpretato, anche in ossequio ai principi di celerità ed efficienza della procedura, quale diritto di "interagire" in una sede dialettica e collaborativa di "confronto scientifico" (non possono trovare spazio, tra l'altro, i principali processuali del diritto comune circa i poteri del consulente di parte in sede istruttoria), bensì quale forma di garanzia *de visu* della regolarità procedimentale, al fine anche di acquisire elementi che possono costituire base di esercizio delle eventuali azioni di tutela da esperirsi nelle sedi opportune.

Seppur, dunque, non è consentito un momento potenzialmente proficuo e comprensente di partecipazione procedimentale, il diritto alla difesa dell'atleta interessato non ne viene per nulla sminuito.

Nessuna prova, inoltre, il reclamante ha fornito circa il venir meno della catena di custodia del campione prelevato da parte degli organi federali preposti, cosicché legittimamente non si è avvertita la necessità di procedere ad ulteriori test, geneticamente più approfonditi, che garantissero la genuinità del campione stesso; gli ulteriori accertamenti autonomamente disposti dall'Ufficio di procura antidoping (circa la compatibilità dei profili ormonali con quelli, anonimi, risultanti dalle analisi dei campioni prelevati la settimana successiva all'esito del derby Inter/Milan) hanno, ad ogni modo, corroborato le suddette conclusioni.

7. Nel merito, giova prendere le mosse da un elemento incontestabile: il dato obiettivo della presenza nel campione prelevato al deferito dei metaboliti di una sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi, in particolare, di "steroidi anabolizzanti androgeno"), in misura decisamente superiore ai limiti consentiti e quindi alle soglie previste dal C.I.O..

Tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del Kallon, a norma dell'(allora vigente) art. 12 del Regolamento Antidoping, con conseguente applicabilità dell'art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi (dovendosi, al riguardo, confermare le conclusioni raggiunte dalla Commissione Disciplinare) di fattispecie di positività per doping la cui intenzionalità non è stata adeguatamente provata.

L'impianto accusatorio dell'Ufficio della Procura del CONI specializzata, su cui è incentrato gran parte del reclamo di pertinenza proposto avverso la decisione di prime cure, non è, infatti, convincente, in quanto basato su un quadro meramente indiziario-presuntivo non sufficiente per dimostrare l'intenzionalità della condotta attribuibile al deferito e quindi per integrare la prova dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta.

Non emergendo un quadro di assunzione intenzionale, ipotesi punibile ai sensi del comma 2 del menzionato art. 13, la fattispecie va fatta rientrare, analogamente a quanto evidenziato dalla Commissione Disciplinare, nell'ambito del doping non intenzionale, relativamente al quale, nondimeno, come già osservato in diverse precedenti occasioni da questo Organo di appello (cfr., per tutti, caso "Torrizi", Com. Uff. n. 6/C - Riunione del 6.9.2001), opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (cfr. anche l'art. 12, comma 4, del Regolamento), quanto meno una rigorosa presunzione di responsabilità colpevole, per l'integrazione della quale è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O..

Sta all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole, potendosi ad esempio configurare la responsabilità del soggetto anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di una bevanda di origine ignota o di dubbio contenuto.

Tanto premesso, gli scarni elementi a discolta forniti dal Kallon non si appalesano di certo in grado di giustificare una pronuncia di proscioglimento e quindi di scalfire la rigida presunzione di colpa posta a carico, della normativa vigente, dell'atleta risultato positivo; l'unico dato obiettivo continua dunque ad essere la riscontrata presenza, nel campione delle urine prelevate al Kallon medesimo, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel caso del norandrosterone, in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml).

Così l'esclusione di effetti anabolizzanti nel calciatore, causa una non sistematica assunzione, deve ritenersi, effettivamente, del tutto irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità, astrattamente correlata all'assunzione, anche isolata e periodica, della sostanza vietata e non agli effetti che tale assunzione può produrre (non necessariamente).

Né il Kallon è abilitato a chiamare in causa il nuovo Regolamento antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004, inapplicabile retroattivamente per previsione espressa (cfr. art.

20, comma 7) e che, in ogni caso, risulta tutt'altro che a lui più favorevole dal punto di vista della concreta determinazione della sanzione per il tipo di positività in argomento (che nulla ha a che fare con l'assunzione di "sostanze specifiche", di cui alla lista allegata al nuovo Regolamento).

8. In ordine, infine, proprio alla determinazione concreta della sanzione da irrogare, possono sposarsi in linea di massima le motivazioni enucleate dal primo Organo giudicante, relativamente, oltre che alla (ribadita) non provata intenzionalità, all'occasionalità dell'assunzione (in ordine alla quale indubbiamente rilevano gli esiti negativi degli altri controlli, comprensivamente dei riscontri di tipo ormonale) e quindi, in definitiva, all'utilizzabilità, come già avvenuto in varie altre ipotesi sottoposte a questo Collegio di appello, a fronte anche dei pregressi agonistici del calciatore, del potere modificativo (in senso riduttivo) di cui al citato art. 13, comma 1, lett. b), punto III).

Come già parimenti evidenziato in altre occasioni, nell'esercizio del predetto potere di modifica è la data la possibilità al Collegio giudicante di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), fissato dall'art. 12, comma 3, del Regolamento, il quale prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell'atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

Trattasi, infatti, in quest'ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può precludere l'utilizzabilità del citato potere generale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b), punto III.

Ciò premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per l'ulteriore impiego del predetto potere di modifica, in maniera lievemente più incisiva di quella decisa dalla Commissione Disciplinare.

Pur a fronte, infatti, di un margine non indifferente di superamento delle soglie consentite, rileva il dato acquisito dell'assoluta occasionalità dell'assunzione colpevole ma non intenzionale (o almeno di cui non è stata provata l'intenzionalità) di cui si discute.

9. In tal senso l'appello della Procura antidoping deve essere rigettato nel suo complesso, mentre il reclamo del calciatore va parzialmente accolto e pertanto la sanzione della sospensione dall'attività agonistica va ridotta a mesi sei, a far data dalla sospensione cautelare.

Il mancato perfetto adeguamento, nella determinazione della pena, ai precedenti giudicati della presente Commissione, va riconnesso non da ultimo, oltre che ai margini di superamento della soglia ed alla carente proposizione di elementi oggettivi e credibili a disculpa, alla mancata osservanza del monito generale rilasciato conclusivamente dalla Commissione d'Appello nelle pronunzie più volte richiamate dalle parti, circa l'eventuale ripetersi di episodi di positività per la sostanza in questione.

La tassa reclamo versata dal giocatore va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti, dal calciatore Kallon Mohamed e dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., decide rispettivamente:

- in parziale accoglimento dell'appello del calciatore Kallon Mohamed, di ridurre la sanzione della squalifica a mesi 6 a decorrere dal 23.10.2003;
- respinge l'appello della Procura Antidoping del C.O.N.I.;
- ordina restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI DAL 17.10.2003, INFLITTA AL CALCIATORE MANUELE BLASI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004)

4 - APPELLO DEL CALCIATORE MANUELE BLASI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI DAL 17.10.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004)

1. Con atto n. 151/03, in data 9 dicembre 2003, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Manuele Blasi, tesserato per la società Parma A.C., il quale era risultato positivo, per presenza del metabolita del nandrolone - norandrosterone (NA) - sostanza questa compresa nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping diramato dal CIO per l'anno 2003 (classe 1 C, steroidi anabolizzanti), in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 14 settembre 2003, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Parma/Perugia, valida per il Campionato italiano di calcio di massima serie.

La positività riscontrata trovava conferma nell'esito delle analisi di revisione, richieste dal calciatore e svoltesi in data 6 novembre 2003 presso lo stesso Laboratorio analisi antidoping, pur a fronte di concentrazioni di NA risultate lievemente inferiori rispetto a quelle emerse in sede di prime analisi.

I valori dei metaboliti del nandrolone nella specie rinvenuti risultavano comunque significativi, anche dopo la correzione in diminuzione dei valori di concentrazione in relazione alla maggiore densità specifica dell'urina dell'atleta, connessa al normale fenomeno di disidratazione per l'intensa attività fisica. Come è noto la soglia di positività CIO per il norandrosterone (che, va ricordato, in piccole concentrazioni può derivare da produzione per via endogena) è pari a 2,0 ng/ml per un'urina di densità 1,020, mentre per l'altro metabolita, noreticolanone (nel caso di specie non riscontrato), non è prevista alcuna soglia di compatibilità. Orbene il valore di NA risultava circa 3 volte superiore la soglia CIO.

Come previsto dalla normativa antidoping, la Commissione Disciplinare, con provvedimento del 17 ottobre 2003 (C.U. n. 101), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

2. Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni quattro, pari al minimo edittale previsto dall'art. 13, comma 2, lett. b), punto III, del Regolamento antidoping allora vigente, attesa l'assunzione intenzionale di sostanze dopanti, provata in via presuntiva.

In sede di dibattimento dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P., la richiesta sanzionatoria dell'Ufficio requirente specializzato veniva ridotta a mesi sedici, ritenuta l'applicabilità dell'"attenuante" della collaborazione determinante di cui all'art. 12, comma 3, del Regolamento antidoping.

3. La Commissione Disciplinare, con la pronuncia avversata, deliberava, da parte sua, di infliggere al calciatore la sanzione della sospensione dall'attività per mesi sei a far tempo dal 17 ottobre 2003.

4. Hanno interposto appello avverso la prefata pronuncia sia il calciatore che la Procura Antidoping del C.O.N.I..

Il primo, condividendo la posizione della Commissione Disciplinare, nella parte in cui ha comunque escluso l'ipotesi di "doping intenzionale presuntivo" prospettata dall'accusa, ha ritenuto nondimeno censurabile la decisione di primo grado laddove non è pervenuta al proscioglimento dell'atleta ed ha comunque richiesto, in via subordinata, una più congrua e lieve commisurazione della sanzione irrogata, insistendo sul profilo dell'assenza di consapevolezza nella pretesa assunzione di nandrolone e comunque sull'assoluta occasionalità del fatto.

L'atleta ha richiamato anche, a suo pro, quanto meno a fini interpretativi, le nuove disposizioni regolamentari antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004.

L'Ufficio della Procura Antidoping, a sua volta, ha proposto appello, lamentando che il primo giudice non ha tratto le dovute conclusioni in ordine all'elemento psicologico esistente alla base della condotta incriminata quando ha affermato essere non sufficientemente provata l'intenzionalità del comportamento posto in essere dall'atleta in violazione della normativa antidoping, pervenendo, così, ad un'indebita riduzione del *quantum* della sanzione da comminare in relazione al tipo di violazione accertata.

5. In ordine ai due reclami in epigrafe, che debbono essere riuniti risultando evidenti le ragioni di connessione di ordine soggettivo e oggettivo e perché in ogni caso proposti avverso la medesima decisione, può essere pronunziato responso di accoglimento solo per il primo (calciatore), e parzialmente.

6. Occorre prendere le mosse da un elemento incontestabile: il dato obiettivo della presenza nel campione prelevato al deferito dei metaboliti di una sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi, in particolare, di "steroidi anabolizzanti androgeno"), in misura decisamente superiore ai limiti consentiti e quindi alle soglie previste dal C.I.O..

Tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del Blasi, a norma dell'allora vigente art. 12 del Regolamento Antidoping, con conseguente applicabilità dell'art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi (dovendosi, al riguardo, confermare le conclusioni raggiunte dalla Commissione Disciplinare) di fattispecie di positività per doping la cui intenzionalità non è stata adeguatamente provata.

L'impianto accusatorio dell'Ufficio della Procura del CONI specializzata, su cui è incentrato gran parte del reclamo di pertinenza proposto avverso la decisione di prime cure, non è, infatti, convincente, in quanto basato su un quadro meramente indiziario-presuntivo non sufficiente per dimostrare l'intenzionalità della condotta attribuibile al deferito e quindi per integrare la prova dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta.

Non emergendo un quadro di assunzione intenzionale, ipotesi punibile ai sensi del comma 2 del menzionato art. 13, la fattispecie va fatta rientrare, analogamente a quanto evidenziato dalla Commissione Disciplinare, nell'ambito del doping non intenzionale, relativamente al quale, nondimeno, come già osservato in diverse precedenti occasioni da questo Organo di appello (cfr., per tutti, caso "Torrisi", Com. Uff. n. 6/C - Riunione del 6.9.2001), opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (cfr. anche l'art. 12, comma 4, del Regolamento), quanto meno una rigorosa presunzione di responsabilità colpevole, per l'integrazione della quale è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O..

Sta all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole, potendosi ad esempio configurare la responsabilità del soggetto anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di una bevanda di origine ignota o di dubbio contenuto.

Tanto premesso, gli scarni elementi a discolta forniti dal Blasi non si appalesano di certo in grado di giustificare una pronunzia di proscioglimento e quindi di scalfire la rigida presunzione di colpa posta a carico, della normativa vigente, dell'atleta risultato positivo; l'unico dato obiettivo continua dunque ad essere la riscontrata presenza, nel campione delle urine prelevate al Blasi medesimo, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel caso norandrosterone in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml).

Così la possibilità di inquinamento subdolo di alimenti consentiti non può rivestire, per quanto sopra osservato, rilevanza decisiva.

Né il Blasi può trarre giovamento dal richiamo, seppur solo a fini interpretativi, del nuovo Regolamento antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004, inapplicabile retroattivamente per previsione espressa (cfr. art. 20, comma 7) e che, in ogni caso, risulta tutt'altro

che a lui più favorevole dal punto di vista della concreta determinazione della sanzione per il tipo di positività in argomento.

7. In ordine, infine, proprio alla determinazione concreta della sanzione da irrogare, possono sposarsi in linea di massima le motivazioni enucleate dal primo Organo giudicante, relativamente, oltre che alla (ribadita) non provata intenzionalità, all'occasionalità dell'assunzione, al comportamento processuale del deferito e quindi, in definitiva, all'utilizzabilità, come già avvenuto in varie altre ipotesi sottoposte a questo Collegio di appello, a fronte anche dei pregressi agonistici del calciatore, del potere modificativo (in senso riduttivo) di cui al citato art. 13, comma 1, lett. b), punto III).

Come già parimenti evidenziato in altre occasioni, nell'esercizio del predetto potere di modifica è la data la possibilità al Collegio giudicante di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), fissato dall'art. 12, comma 3, del Regolamento, il quale prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell'atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

Trattasi, infatti, in quest'ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può precludere l'utilizzabilità del citato potere generale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b), punto III.

Ciò premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per l'ulteriore impiego del predetto potere di modifica, in maniera lievemente più incisiva di quella decisa dalla Commissione Disciplinare.

Pur a fronte, infatti, di un margine comunque significativo di superamento delle soglie consentite (limitatamente al solo metabolita riscontrato, che peraltro - seppur non in quelle misure - può essere frutto di produzione endogena), rileva il dato acquisito dell'assoluta occasionalità dell'assunzione colpevole ma non intenzionale (o almeno di cui non è stata provata l'intenzionalità) di cui si discute.

8. In tal senso l'appello della Procura antidoping deve essere rigettato nel suo complesso, mentre il reclamo del calciatore va parzialmente accolto e pertanto la sanzione della sospensione dall'attività agonistica va ridotta a mesi cinque, a far data dalla sospensione cautelare.

Il mancato perfetto adeguamento, nella determinazione della pena, ai precedenti giudicati della presente Commissione, va riconnesso, oltre che alla carente proposizione di elementi oggettivi e credibili a discolta, anche alla mancata osservanza del monito generale rilasciato conclusivamente dalla Commissione d'Appello nelle pronunzie più volte richiamate dalle parti, circa l'eventuale ripetersi di episodi di positività per la sostanza in questione.

La tassa reclamo versata dal calciatore va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti, dalla Procura Antidoping del C.O.N.I. e dal calciatore Blasi Manuele decide rispettivamente:

- respinge l'appello della Procura Antidoping del C.O.N.I.;
- in parziale accoglimento dell'appello del calciatore Blasi Manuele, di ridurre la sanzione della squalifica a mesi 5 a decorrere dal 17.10.2003;
- ordina restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154/C del 28.1.2004)

In seguito alla gara Reggiana/Padova del Campionato di Serie C1 disputatasi l'11 gennaio 2004, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Cristian Ranalli, all'epoca tesse-

rato per la Società Reggiana, la squalifica per cinque giornate effettive, con la seguente motivazione: "perché, correndo minacciosamente verso un assistente arbitrale gli urlava ripetute e volgari espressioni offensive; espulso, riprendeva a correre verso lo stesso ufficiale di gara con fare minaccioso tanto che intervenivano i compagni per farlo allontanare; in precedenza, all'arbitro, che ne disponeva l'espulsione, rivolgeva un'espressione ingiuriosa applaudendolo in modo irrisorio".

Il Ranalli proponeva reclamo contro la suddetta delibera alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, lamentando l'eccessività della sanzione e l'insussistenza della condotta minacciosa contestatagli dal Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 154/C del 28 gennaio 2004, accoglieva parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a quattro gare effettive.

Il Ranalli, nel frattempo trasferito alla Società Cesena, propone ora ricorso alla C.A.F. eccependo la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Commissione, nonché l'inadeguatezza ed iniquità della sanzione. A sostegno del gravame, l'appellante rileva che vi è contraddizione tra la concessione delle attenuanti della "contestualità delle espressioni ingiuriose pronunciate in breve lasso di tempo" e della "indeterminatezza del fare minaccioso" e l'irrogazione della squalifica per quattro giornate di gara, la cui entità appare eccessiva sia in relazione alla rilevanza dei fatti realmente accaduti, sia in confronto con precedenti decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Chiede pertanto la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

La C.A.F. ritiene che l'appello meriti parziale accoglimento.

La ricostruzione dei fatti desumibile dal referto degli ufficiali di gara evidenzia che la condotta del ricorrente, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concrete minacce nei confronti dell'arbitro o dell'assistente dello stesso, non potendosi considerare tali gli indeterminati riferimenti ad un "atteggiamento minaccioso" del Ranalli riportati dagli Ufficiali di gara.

I primi giudici, pur dando atto della insussistenza di una condotta minacciosa, non hanno tratto da tale constatazione le esatte conseguenze in sede di quantificazione della sanzione. Appare in effetti equo e conforme al principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione applicata infliggere al Ranalli, per la sua condotta ingiuriosa plurima, ma realizzata in un contesto sostanzialmente unico, la squalifica per tre giornate di gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Ranalli Cristian, riduce la sanzione della squalifica a n. 3 giornate effettive di gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 32/C - RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2004

1 - APPELLO CALCIATORE GIACCO VINCENZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.C. DELIANUOVA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003)

La Commissione Tesseramenti (C.U. n. 12/D) in data 21.11.2003 pronunciandosi sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Comitato Regionale Campania dichiarava la validità del tesseramento del calciatore Giacco Vincenzo in favore della A.C. Delianuova Calcio, effettuato con richiesta trasmessa con raccomandata del 16.7.2003 (e non di quello rivendicato dalla U.S. Durazzano Alba S. Agata).

Il calciatore Giacco formulava il 9.12.2003 dichiarazione di appello avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione dei motivi all'esito dell'acquisizione dei documenti richiesti.

L'appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla data di ricezione della documentazione richiesta alla C.A.F. (31.12.2003) il Giacco non ha fatto pervenire i motivi di gravame, che dovevano essere spediti entro sette giorni dalla predetta data.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa.

2 - RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASERTANA/BOYS CAIVANESE DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 65 del 9.12.2003)

A seguito degli incidenti avvenuti al termine della gara Casertana/Boys Caivanese del 23.2.2003 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale la società F.C. Casertana per rispondere delle violazioni di cui all'art. 11, comma 1, C.G.S., avendo rilevato, sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, che un centinaio di sostenitori della stessa, la gran parte dei quali con i volti coperti o travisati, si erano resi responsabili di lanci di pietre, calcinacci, spranghe di ferro ed altri oggetti contundenti all'indirizzo dei tifosi ospiti e delle Forze dell'Ordine, colpendo e ferendo gravemente, fra gli altri, il dott. Pasquale Manzo, Vice Questore aggiunto di Caserta, che aveva rischiato la perdita di un occhio.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 65 del 9 dicembre 2003 l'adita Commissione Disciplinare, con ampia ed articolata motivazione, ha accolto il predetto deferimento ed ha irrogato alla F.C. Casertana la sanzione dell'ammenda nella misura di € 15.000,00.

Con telegramma del 15.12.2003 il F.C. Casertana ha preannunciato reclamo avverso tale provvedimento disciplinare, richiedendo copia di tutti gli atti del procedimento, formulando quindi i motivi di gravame con successivo atto del 12.1.2004.

Sostiene, la società reclamante, così come già aveva fatto nel corso del procedimento disciplinare avanti alla Commissione Disciplinare, che dal rapporto del Commissario di campo non sarebbe dato rilevarsi l'accadimento di alcun incidente da porsi in correlazione diretta con la gara disputata e che gli incidenti descritti dalla relazione dell'Ufficio Indagini si sarebbero verificati ben oltre la conclusione della stessa, dopo l'uscita dal terreno

di giuoco di calciatori, dirigenti e terna arbitrale, comunque per motivi completamente estranei alla gara; invoca quindi l'applicazione dell'art. 11, comma 1, ultima parte, C.G.S. e la conseguente riforma del provvedimento impugnato, con proscioglimento integrale dal deferimento, ovvero con una congrua riduzione della sanzione irrogata.

Reputa questa Commissione che il proposto gravame sia destituito di fondamento e non possa perciò trovare accoglimento.

Come è stato posto in rilievo anche nella motivazione dell'impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, la circostanza che il rapporto del Commissario di campo non contenga i fatti violenti *de quibus* non significa affatto che gli stessi non si siano effettivamente verificati, ciò non potendosi revocare in dubbio, in ragione delle chiarissime ed incontestabili risultanze della relazione dell'Ufficio Indagini, a tacere delle fonti probatorie ulteriori, costituite dall'indagine avviata dalla Procura della Repubblica e dall'ampia eco che i fatti medesimi hanno avuto sulla stampa.

Né, d'altro canto, nella risoluzione della questione può porsi un problema di graduazione dell'efficacia probatoria di diversi mezzi - come tenta di fare la ricorrente, secondo la quale al rapporto del Commissario di campo andrebbe attribuita fede privilegiata rispetto a quello dell'Ufficio Indagini - poiché, senza entrare nel merito di tale questione, appare evidente che nella fattispecie non debba e non possa porsi alcun problema di contrasto di fonti di prova, considerato che i due suddetti rapporti si occupano di descrivere situazioni ed accadimenti verificatisi in tempi e luoghi diversi e quindi si integrano vicendevolmente, ciascuno di essi ben potendo essere considerato attendibile ed autonomo mezzo di prova.

Ora, dalla suddetta relazione dell'Ufficio Indagini si evince con estrema chiarezza che gli incidenti ivi descritti si sono verificati tra le opposte tifoserie, con responsabilità diretta ed esclusiva dei sostenitori della società ricorrente, immediatamente dopo la conclusione della gara *de qua*, in diretta correlazione con la stessa, essendo incontestabile che la medesima abbia costituito il motivo unico scatenante tali incidenti.

Dalla medesima relazione citata, poi, risulta con altrettanta chiarezza che i suddetti incidenti si sono verificati, per gran parte, all'interno dell'impianto sportivo, considerato che vasta parte dei sostenitori implicati nell'accaduto ha effettuato lancio di pietre sui tifosi avversari e sulle forze dell'ordine dall'interno del settore distinti dello stadio. Ciò rende, quindi, superflua ogni ulteriore indagine in ordine all'eventuale violazione da parte della società ricorrente del divieto di cui all'art. 10, comma 1, C.G.S., essendo pienamente applicabile, nella fattispecie, la previsione di cui all'art. 11, comma 1, parte prima, C.G.S., secondo la quale "le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori...".

La gravità dei fatti medesimi ed i danni all'incolumità fisica di svariate persone, primo fra tutti il citato Vice Questore di P.S., che ne sono derivati, infine, impongono anche la rievocazione della richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta alla società ricorrente, dalla medesima avanzata in via graduata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Casertana di Caserta. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - RECLAMO DELLA U.S. CALCIO MONTENERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. OLIMPIA AGNONESE/CALCIO MONTENERO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 58 del 18.12.2003)

Con reclamo del 24.10.2003 la Pol. Olympia Agnonese, in relazione alla gara disputata in data 19.10.2003 con il Calcio Montenero, ha contestato la regolarità della posizione del calciatore tesserato per quest'ultima società, Dritan Puka, in quanto lo stesso, pur avendo disputato la suddetta gara, risultava non aver scontato la giornata di squalifica in-

flittagli al termine della stagione precedente, a seguito dell'espulsione comminatagli nell'ultima gara del campionato regionale juniores disputato con la squadra giovanile dell'U.S. Calcio Montenero.

Allegava, la ricorrente, che il Puka, che per raggiunti limiti di età non poteva più disputare il campionato juniores, era stato inserito in distinta nelle prime sei gara disputate dal Calcio Montenero nel campionato regionale di Eccellenza della corrente stagione sportiva, senza mai scendere in campo, ciò comportando, pur senza inficiare la regolarità di tali partite, il fatto che il calciatore non avesse mai scontato la squalifica inflittagli. L'essere stato effettivamente utilizzato nella gara *de qua*, quindi, comporterebbe l'irregolarità della sua posizione, con conseguente necessità di irrogazione a carico della U.S. Calcio Montenero della sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3.

Il reclamo suddetto, tempestivamente inoltrato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, era dalla ricorrente contestualmente spedito, come prescritto dalle norme federali, alla società controinteressata con racc. a/r, presso l'indirizzo risultante dal foglio di censimento della stagione sportiva in corso.

Il plico raccomandato, tuttavia, veniva restituito al mittente con l'annotazione del rifiuto del domiciliatario di ritirare lo stesso, avendo l'U.S. Calcio Montenero comunicato al Comitato di afferenza l'intervenuto cambiamento di indirizzo.

Con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 48 del 19 novembre 2003, l'adita Commissione Disciplinare, preso atto che effettivamente in data 19.8.2003 l'U.S. Calcio Montenero aveva comunicato al Comitato Regionale il mutamento di indirizzo, ma che a tale modifica era stata data pubblicità solo mediante pubblicazione nel C.U. n. 43 in data 6 novembre 2003 (e successiva rettifica pubblicata sul C.U. n. 47 del 13 novembre 2003) - quindi in epoca posteriore all'invio della racc. a/r contenente il ricorso da parte dell'Olympia Agnone, ritenuto, quindi, che la società ricorrente e quella controinteressata avessero assolto ai loro rispettivi obblighi e che, quindi, il mancato buon fine della comunicazione del ricorso non fosse imputabile a nessuna delle due società, al fine di assicurare il necessario contraddittorio fra le parti, ha deliberato di rimettere nei termini la società Olympia Agnone ai fini della comunicazione del proposto reclamo alla società controinteressata.

Avendo la società ricorrente tempestivamente ottemperato all'ordinanza suddetta, con la rinnovazione della comunicazione del reclamo alla controparte, effettuata in data 24.11.2003, si è infine instaurato il regolare contraddittorio avanti all'adita Commissione Disciplinare.

L'U.S. Calcio Montenero ha fatto pervenire proprie deduzioni difensive, articolate unicamente in punto di rito, sostenendo l'inammissibilità del proposto reclamo per mancata comunicazione dello stesso alla controparte nei termini previsti dal C.G.S., nonché l'arbitrarietà del provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare di rimessione in termini della ricorrente per provvedere alla rinnovazione della comunicazione del ricorso medesimo ad essa società controinteressata.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 18 dicembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise: ritenuta l'infondatezza delle argomentazioni difensive dell'U.S. Calcio Montenero; considerato, in senso contrario, che la società ricorrente avesse correttamente proceduto alla comunicazione del ricorso alla controinteressata all'indirizzo ufficialmente risultante dal foglio di censimento, non potendo essere addossato alla ricorrente medesima alcun ulteriore onere d'informazione; atteso che il proprio provvedimento ordinario fosse volto unicamente alla rinnovazione della già effettuata comunicazione del ricorso tempestivamente e regolarmente proposto; rilevato che l'U.S. Calcio Montenero non contestava affatto i fatti allegati dalla ricorrente, dai quali emergeva la chiara posizione irregolare del calciatore Puka nella gara *de qua*, in accoglimento del proposto reclamo ha inflitto alla U.S. Calcio Montenero la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3.

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo l'U.S. Calcio Montenero, articolando una duplice serie di censure: sul piano processuale, in pratica riproponendo quelle medesime argomentazioni, che costituivano l'oggetto delle controdeduzioni rassegnate avanti alla Commissione Disciplinare; nel merito, sostenendo l'erroneità della deliberazione impugnata, che non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito delle norme del C.G.S. che disciplinano l'esecuzione delle sanzioni, ritenendo irregolare la posizione del calciatore Puka, che invece non tale non doveva essere considerata.

Resiste al gravame, con atto di controdeduzioni, la Pol. Olympia Agnonese.

Reputa questa Commissione che il proposto gravame sia destituito di fondamento e non possa perciò trovare accoglimento.

In punto di rito - come correttamente è posto in rilievo nella motivazione dell'impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare - occorre infatti rilevare che la ricorrente in prime cure ha sicuramente ottemperato, con la prima ed originaria comunicazione del ricorso alla società controinteressata, all'indirizzo ufficialmente risultante dal foglio di censimento, ai propri obblighi legali. La comunicazione non è andata a buon fine unicamente per motivi non riferibili alla medesima società ricorrente - così come, peraltro, neppure a quella controinteressata, che pure aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi di comunicazione dell'intervenuto mutamento d'indirizzo - ragion per cui la mancata iniziale regolare costituzione del contraddittorio, non essendo imputabile a nessuna delle due parti del procedimento, non può inficiare la validità dello stesso. Il ricorso della Pol. Olympia Agnonese, infatti, è stato regolarmente e tempestivamente proposto e comunicato, tanto alla Commissione Disciplinare, quanto alla controparte, ancorché tale ultima comunicazione non si sia correttamente perfezionata, per motivi, come detto, non imputabili alla ricorrente. Bene ha fatto, dunque, la Commissione Disciplinare, ad ordinare la rinnovazione della relativa comunicazione all'indirizzo corretto, al fine della regolare costituzione del contraddittorio in un procedimento comunque validamente instauratosi, nel rispetto dei termini perentori previsti dal C.G.S..

Quanto al merito della questione oggetto di giudizio, erra l'appellante nell'inquadrare la fattispecie unicamente nel disposto di cui all'art. 17, comma 3, C.G.S., escludendo in radice che ad essa sia applicabile anche la previsione integratrice di cui al comma 6 della medesima norma.

È pacifico, infatti, che prima di occuparsi delle modalità di esecuzione delle sanzioni del calciatore colpito da squalifica, che abbia cambiato società, il citato comma 6 dell'art. 17, nell'introdurre un regime speciale relativo alle squalifiche che non possono scontarsi nella stessa stagione nella quale siano state irrogate, sancisca il principio della perdurante efficacia della sanzione della squalifica in capo al calciatore anche per la stagione o le stagioni successive; Da questo punto di vista, è pacifico che la tesi della società ricorrente non può essere accolta, poiché porterebbe all'assurda conclusione che, in ragione di una lacuna normativa, il calciatore juniores colpito da squalifica, non scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva nella quale la medesima è stata irrogata, non sconterebbe più la medesima qualora, per raggiunti limiti di età, l'anno successivo non potesse prendere parte al torneo giovanile e partecipasse, con la medesima società, al campionato disputato dalla prima squadra: conclusione per certo incoerente con l'inderogabile principio della lealtà sportiva.

Se così non può essere, dunque, l'apparente lacuna dell'ordinamento va colmata con il ricorso all'applicazione analoga delle norme e dei principi generali regolanti la materia, i quali non possono che condurre alla conclusione che nel caso delineato, il calciatore ex juniores, passato alla prima squadra della medesima società nella stagione sportiva successiva, sconti con essa la squalifica residua inflitagli nella stagione precedente, quando disputava il torneo juniores.

Di conseguenza, in relazione al caso di specie, la posizione del calciatore Puka nella gara *de qua* non può che ritenersi irregolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Calcio Montenero di Montenero di Bisaccia (Campobasso). Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PACHINO/POZZALLO DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con cui era stata inflitta alla Pachino Calcio S.S. la punizione della perdita della gara, disputatasi il 30.11.2003 con la squadra del Pozzallo nonché squalifica al calciatore Francesco Infanti fino all'11.1.2004 ed inibizione al dirigente Vincenzo Belfiore fino alla stessa data, nonché ammenda per 300,00 euro, la Pachino Calcio proponeva reclamo evidenziando che il C.U. con cui la squalifica dell'Infanti era stata resa nota era stato pubblicato il 4.12.2003.

Il ricorso è fondato, in quanto la Commissione Disciplinare aveva fondato la sanzione inflitta sulla posizione irregolare dell'Infanti che in occasione di gara diversa e precedente era stato squalificato, seppure nella veste di allenatore, a tempo.

Orbene, tale situazione non poteva essere nota alla odierna ricorrente il 30.11.2003 (data di effettuazione della gara) atteso che il Comunicato Ufficiale recante la detta sanzione di squalifica a tempo venne pubblicato solo successivamente alla disputa della gara Pachino/Pozzallo; a norma dell'art. 17, n. 2 C.G.S., i provvedimenti si intendono conosciuti ed hanno vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli stessi sul Comunicato Ufficiale.

Nella specie, è palese che la Pachino Calcio non poteva essere tenuta a conoscere un provvedimento di squalifica pubblicato dopo la gara a cui l'Infanti aveva preso parte: ne consegue che la posizione dello stesso non poteva essere considerata in quell'occasione irregolare.

La decisione impugnata deve essere pertanto annullata, con il ripristino del risultato acquisito sul campo e la revoca delle sanzioni inflitte all'Infanti, al Belfiore e alla Società; va altresì disposta la restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Pachino di Pachino (Siracusa), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORTINO/PACHINO DEL 6.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con cui era stata inflitta alla S.S. Pachino la punizione sportiva della perdita della gara con il Sortino del 6.12.2003 nonché le consequenziali squalifiche al calciatore Francesco Infanti ed al dirigente Corrado Cinnirella, nonché l'ammenda di euro 300,00, la predetta Società Pachino proponeva ricorso a questa Commissione, sostenendo che il C.U. su cui era riportata la squalifica a tempo dell'Infanti, peraltro relativa a precedente gara in cui egli aveva la veste di allenatore, era stato pubblicato solo il 4.12.2003, cosa questa che avrebbe impedito ad essa ricorrente di conoscerne il contenuto prima della gara con il Sortino, disputatasi il 6 successivo. Inoltre, si evidenziava che il reclamo della A.S. Sortino era stato rivolto al Giudice Sportivo, mentre la relativa decisione era stata assunta dalla Commissione Disciplinare, donde l'inammissibilità del reclamo stesso.

Il ricorso non è fondato: l'art. 17, n. 2, C.G.S. prevede che i provvedimenti sanzionatori si presumono conosciuti con la pubblicazione del comunicato in cui gli stessi sono

contenuti, per cui, essendo la pubblicazione del comunicato in questione anteriore alla data della disputa della gara de qua, la posizione dell'Infanti correttamente è stata ritenuta irregolare, donde le sanzioni inflitte.

Il rilievo relativo all'invio del ricorso dell'altra società a giudice incompetente non ne produce l'inammissibilità, ma per il principio della conservazione degli atti, l'inoltro al giudice competente, come è nella specie avvenuto.

Il ricorso, considerate le illazioni ivi svolte mere asserzioni prive di riscontri, deve essere pertanto respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Pachino di Pachino (Siracusa). Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL F.C. ABRIOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ABRIOLA/SPORTING GENZANO DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.12.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 31 dicembre 2003, infliggeva alla società F.C. Abriola, la sanzione della perdita della gara Abriola 90/Genzano (terminata 3-2) del 7.12.2003, con il punteggio di 0-3 e dell'ammenda di 150 euro, per la posizione irregolare dei calciatori Santopietro Carmine e Rivelli Antonello, che, in precedenza, in data 19.5.2003 (v. Com. Uff. n. 57), avevano riportato la squalifica per una giornata effettiva "per recidività in ammonizioni - quarta infrazione" (v. Com. Uff. in pari data, relativo alla gara Abriola 90/F.C. La Vello, del Campionato Regionale Juniores), sanzione non scontata, da entrambi, al momento della gara che ci occupa.

La Commissione Disciplinare affermava che, "in applicazione del principio dell'effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri nei limiti di età previsti per parteciparvi".

L'art. 17 comma 3 e 6 C.G.S. stabilisce che il calciatore, squalificato, deve scontare, alle predette condizioni, la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, al momento del fatto e che se la squalifica non può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione è stata inflitta, questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva.

I calciatori Santopietro e Rivelli, che non appartenevano, più, in questa stagione, alla categoria degli Juniores, dovevano scontare la squalifica in una gara ufficiale della prima squadra e il non averlo fatto integra, a carico della società F.C. Abriola 90, la violazione dell'art. 12 C.G.S. e la conseguente perdita della gara.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, la F.C. Abriola, sostenendo che "i due predetti giocatori sono stati utilizzati, in questa stagione, non solo nel corrente Campionato Regionale di Eccellenza Lucana, ma anche in quello Regionale Juniores, quali 'fuori quota', come consentito, dal vigente regolamento" e che la squalifica, quindi, poteva essere, anche scontata in quest'ultimo campionato ("squadra dove militava al momento dell'infrazione").

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Nel caso in esame, la squalifica, infatti, non poteva non essere scontata che nel Campionato Regionale di Eccellenza Lucana, in quanto i due calciatori erano nelle condizioni di potere partecipare al Campionato Regionale Juniores, solamente, quali "fuori quota", non avendo l'età "di base" per partecipare a quel campionato (fino al 31.12.1982).

Da ciò consegue l'inutilità dell'accertamento del fatto se i due calciatori hanno o meno partecipato a gare del Campionato Regionale Juniores di questa stagione sportiva, come richiesto dall'appellante.

Deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Abriola di Abriola (Potenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. FABRIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FABRIANO/FERMIGNANESE DELL'8.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 dell'8.1.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 dell'8 gennaio 2004, in accoglimento del reclamo della Fermignanese, annullava la precedente decisione del Giudice Sportivo (che aveva applicato alla predetta Fermignanese la sanzione della perdita della gara per 0-3) e ripristinava il risultato di 3-3 conseguito sul campo.

Il Giudice Sportivo, dopo avere rilevato un'irregolarità procedurale, relativa all'invio da parte dell'A.C. Fabriano del reclamo sulla regolarità della predetta gara (v. art. 42 comma 1 C.G.S.) e quindi, respinto il reclamo della ricorrente, accertava, d'ufficio, che la Fermignanese, dal 35° minuto del secondo tempo, ha impiegato, solamente, due calciatori con i requisiti richiesti (Carcianelli Marco, nato l'8.3.1983 e Righi Mattia, nato il 9.10.1986) in violazione di quanto disposto dal Com. Uff. n. 1 del 14 luglio 2003 di quel Comitato (che impone l'utilizzo di un giocatore, nato dopo l'1.1.1982 e di due giocatori, nati dopo l'1.1.1983, per tutta la durata della partita) e di conseguenza, prendeva la decisione della quale si è detto.

La Commissione Disciplinare osservava che "la declaratoria di inammissibilità del reclamo dell'A.C. Fabriano, in prima istanza, da parte del Giudice Sportivo, per il mancato rispetto del termine di preannuncio, di cui al citato art. 42 comma 1 C.G.S., ne ha precluso allo stesso giudicante, il giudizio di merito, che, pertanto, deve essere annullato" e di conseguenza, come detto, ripristinava, il risultato conseguito sul campo.

Avverso questa decisione proponeva appello l'A.C. Fabriano a questa Commissione, ripercorrendo le modalità di svolgimento della vicenda (la suddetta violazione regolamentare sull'età e il numero dei calciatori da impiegare, non è confutata dalla controparte) e si doleva del fatto che la Commissione Disciplinare non ha fornito valida motivazione sulla "preclusione" per il Giudice Sportivo del giudizio di merito, di giudicare di sua iniziativa.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Giudice Sportivo, dopo lo scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 32 del 13.11.2003 (a seguito del reclamo dell'A.C. Fabriano) e gli altri provvedimenti procedurali dei quali si è detto, ha deciso, di iniziativa, rilevando la violazione regolamentare che ha comportato la perdita della gara per la Fermignanese.

La Commissione Disciplinare, dal suo canto, ha errato dando un'interpretazione estensiva al provvedimento del Giudice Sportivo di rigetto del reclamo dell'A.C. Fabriano; in realtà, dopo quella corretta decisione procedurale (che in quel modo cessava di produrre effetti) nulla vietava al primo giudice di agire come ha agito, nel pieno rispetto della normativa regolamentare.

Ne consegue che deve essere ripristinata la decisione del Giudice Sportivo, per quanto riguarda il risultato della gara (Fabriano/Fermignanese 3-0).

Deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C. Fabriano di Fabriano (Ancona), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla U.S. Fermignanese la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 3-0. Ordina restituirsi la tassa versata.

8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della

Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

Con ricorso ritualmente presentato a questa Commissione d'Appello Federale, il calciatore Papasodaro Massimo del S. Vito Calcio ha impugnato per revocazione la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 110 del 19 maggio 2003) con la quale era stata irrogata la sanzione sportiva della squalifica fino al 30.6.2005. Il Papasodaro, nella specie, è stato ritenuto responsabile nel corso dell'incontro di calcio Cortale 91/S. Vito Calcio di aver lanciato una pietra verso il direttore di gara senza colpirlo, e, altresì, ritenuto responsabile (nella sua qualità di capitano della squadra) di un forte calcio al ginocchio subito dal direttore di gara tale da procurargli "un gran dolore e farlo cadere a terra" ad opera di un compagno di squadra non individuato.

A sostegno dell'impugnazione il Papasodaro ha allegato una dichiarazione del calciatore Gulli Franco rilasciata in data 5.1.2004 con la quale il Gulli si assume la responsabilità del fatto addebitato al Papasodaro. In particolare il Gulli nella dichiarazione allegata agli atti del presente procedimento riferisce che in occasione della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria il direttore di gara sarebbe stato attorniato dai giocatori del S. Vito Calcio e nella foga lo avrebbe involontariamente urtato causando dolore.

Orbene, osserva pregiudizialmente questa Commissione d'Appello Federale che il ricorso, essendo fondato su un fatto nuovo e certamente attinente a quanto deciso, deve ritenersi ammissibile. Occorre tuttavia rilevare che il tempo trascorso dal fatto (la partita Cortale 91/S. Vito Calcio si è disputata in data 6.4.2003 e la dichiarazione del Gulli è stata rilasciata solo in data 5.1.2004) e le modalità dell'episodio riferite così diversamente dal Gulli che dichiara unicamente di aver urtato involontariamente l'arbitro causandogli dolore, inducono a ritenere tale dichiarazione non idonea a modificare quanto già correttamente deciso dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Papasodaro Massimo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA POL. ROSETANA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 30.4.2004 AL SIG. LONGO CLEMENTE, 4 GARE AL CALCIATORE ANGELONI ALESSIO, 3 GARE AL CALCIATORE CICCINELLI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 30/TB del 29.12.2003)

La Polisportiva Rosetana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. 36/TB del 14 gennaio 2004 relativa alla squalifica inflitta all'allenatore Longo Clemente e ai calciatori Angeloni Alessio e Ciccinelli Daniele. Con il suesposto reclamo si sostiene che i fatti non si sono svolti nel modo descritto dall'arbitro e si chiede la revoca delle suddette squalifiche.

Rileva la C.A.F. che ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S. non è possibile dare accesso, in questa sede, ad un nuovo giudizio di merito, onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Rosetana di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ INERENTE IL RECLAMO PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL

CALCIATORE PANICONI MARIO FINO AL 30.9.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 30 dicembre 2003, dichiarava improcedibile il reclamo, per mancanza di sottoscrizione da parte dei ricorrenti, proposto dalla Cisco Calcio Roma e dal Sig. Paniconi Giuseppe, esercente la patria potestà sul minore Paniconi Mario, avverso il provvedimento di squalifica sino al 30.9.2006 adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Paniconi Mario.

Contro tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione d'Appello Federale l'Avv. Alessandro Bianchini, articolando una serie di motivi in fatto ed in diritto ed in primis contestando l'esistenza di una norma disciplinare che prevedesse che il reclamo o l'opposizione debbano essere sottoscritti in calce dall'interessato e che non fosse, pertanto, sufficiente che le stesse fossero apposte a margine in calce alla delega conferita al proprio difensore.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

L'art. 29 comma 1 C.G.S. sancisce che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso". Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli Organi competenti "a cura degli interessati". A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l'inosservanza delle formalità di cui al comma 5 "costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame".

A sua volta l'art. 30 comma 8 C.G.S. stabilisce che "nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega".

Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, datato 13.12.2003, sia stato firmato dall'Avv. Alessandro Bianchini e non anche dalle parti reclamanti, le cui firme sono apposte non in calce all'atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dell'Avv. Alessandro Bianchini.

Conseguentemente il ricorso risulta proposto da persona non legittimata e quindi privo di valore sostanziale, così come sottolineato dal Giudice di 2° Grado che ebbe giustamente a dichiarare improcedibile il ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Cisco Calcio Roma di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL G.S. FALASCHE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DON BOSCO GENZANO/FALASCHE DEL 30.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003)

Il G.S. Falasche inoltra appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che ha respinto il reclamo proposto contro i provvedimenti disciplinari che riguardavano alcuni tesserati (squalifiche dei giocatori De Bernardinis, De Carolis e dell'allenatore Galeazzi).

Il gravame verte sulla richiesta di riesame dei fatti per i quali vi è stata la pronuncia. Trattandosi di giudizio in cui non è ammessa una ulteriore valutazione del merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal G.S. Falasche di Anzio (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'U.S. PIANEZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MARCO AMERICO A SEGUITO GARA PIANEZZA/SPORTING TORINO DEL 23.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 dell'8.1.2004)

Con atto d'appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la U.S. Pianezza ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 22 dell'8 gennaio 2004.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha accolto il ricorso presentato dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. del 27 novembre 2003, inflisse la squalifica per sei gare del giocatore Americo Marco, aggravando la predetta sanzione fino al 31.7.2004.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi di cui la C.A.F. venga adita *“come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”*.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l'U.S. Pianezza, con l'atto di appello, ha proposto - esclusivamente in fatto - doglianze concernenti circostanze con esaustiva motivazione integralmente valutate e disattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla U.S. Pianezza di Pianezza (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA POL. SAN CIPRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.5.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CAVALIERE PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 9.1.2004)

Con atto d'appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la Pol. S. Cipriano ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, C.U. n. 45 del 9 gennaio 2004, relativo alla sanzione della squalifica fino al 29.5.2004 inflitta al calciatore Cavaliere Pasquale. La Commissione Disciplinare aveva confermato in tal modo la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 39 del 4 dicembre 2003.

L'appellante ha rilevato *“una violazione del diritto di difesa, in quanto, benché espressamente richiesto non è stata effettuata l'audizione delle parti”*.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, fondato ai sensi dell'art. 32.6 C.G.S..

Prevede, detta norma, che nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e per avvalersi di detto diritto il ricorrente, in particolare, deve farne richiesta all'atto dell'invio dei motivi del reclamo.

Dall'esame del reclamo proposto dalla Pol. S. Cipriano avverso la decisione del Giudice Sportivo, si evince che fu richiesta l'audizione del Presidente della società e dello stesso calciatore Cavaliere Pasquale, oltre quella di altri soggetti espressamente indicati in detto atto.

La Commissione Disciplinare ha deliberato senza dar corso alle audizioni dei ricorrenti, violando il disposto della norma sopra citata.

L'odierno appello deve essere accolto e conseguentemente deve disporsi la restituzione della tassa versata.

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto della Pol. San Cipriano di San Cipriano d'Aversa (Caserta), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, per nuovo esame di merito. Ordina restituirsì la tassa versata.

14 - APPELLO DELL'U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MAIOLO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 12 gennaio 2004 in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla U.S. Isola Capo Rizzuto avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria con il quale il calciatore Maiolo Francesco veniva squalificato fino al 30.6.2006, riduceva la squalifica inflitta allo stesso fino al 30.2.2005.

Contro tale decisione proponeva appello avanti a questa Commissione d'Appello Federale l'Unione Sportiva Isola Capo Rizzuto sostenendo come fosse stato identificato il vero autore del fatto (aggressione all'assistente di gara svoltasi il 7.12.2003 in Cetraro fra il Cetraro e l'Unione Sportiva Isola Capo Rizzuto).

Chiedeva pertanto fosse tolta la squalifica al capitano della squadra Maiolo Francesco, squalificato quale capitano della squadra non essendo stato individuato l'autore materiale dell'increscioso gesto; chiedeva poi una riduzione della pena.

L'appello è fondato e va parzialmente accolto.

Risulta dagli atti come il responsabile dell'atto di violenza deve essere stato sicuramente un calciatore che aveva disputato la partita o che, comunque, era stato convocato per la gara, mentre colui il quale si era dichiarato autore del gesto (il Ventura Roberto) non figurava nella distinta di gara tra i calciatori convocati.

Peraltro non essendo stato individuato l'autore del gesto, secondo le norme la sanzione va applicata al capitano della squadra U.S. Isola Capo Rizzuto, il Maiolo Francesco.

Tenuto comunque conto che lo stesso ha sempre mantenuto un comportamento corretto nell'ambito della sua attività sportiva misura congrua risulta essere quella della squalifica fino al 30.5.2005, così riducendosi l'originaria sanzione.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), riduce la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Maiolo Francesco al 30.3.2005. Ordina restituirsì la tassa versata.

15 - APPELLO DEL DIVINO AMORE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PIGNOTTA MARCO E POZZI ARMANDO, SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CAL-

CIATORE MAVIGLIA GABRIELE (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004)

La Soc. Divino Amore Calcio a Cinque proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque la quale aveva rigettato il reclamo volto ad ottenere l'annullamento della decisione con cui era stata comminata la squalifica dei giocatori Pignotti, Pozzi e Maviglia.

Il gravame verte sulla richiesta di riesame dei fatti per i quali vi è stata la pronuncia. Trattandosi di giudizio in cui non è ammessa una ulteriore valutazione nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Divino Amore Calcio a Cinque di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.

